

REGOLAMENTO (UE) N. 1016/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.
- (2) L'articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione riguardante gli apparecchi domestici, incluse le lavastoviglie a uso domestico.
- (3) La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle lavastoviglie a uso domestico tradizionalmente utilizzate negli ambienti domestici. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare i prodotti destinati al lavaggio delle stoviglie per uso domestico.
- (5) L'aspetto ambientale delle lavastoviglie a uso domestico, identificato come significativo ai fini del presente regolamento, è il consumo di energia nella fase di utilizzo. Nel 2005 l'energia elettrica consumata annualmente

nell'Unione dai prodotti disciplinati dal presente regolamento è stata stimata nell'ordine di 24,7 TWh, corrispondente a 13 milioni di tonnellate di CO₂. In assenza dell'adozione di misure specifiche, si stima che il consumo annuo di energia sia destinato a aumentare fino a 35 TWh nel 2020. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità e acqua dei prodotti oggetto del presente regolamento.

- (6) Lo studio preparatorio indica che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo di energia elettrica delle lavastoviglie a uso domestico nella fase di utilizzo costituisce di gran lunga il più significativo aspetto ambientale.
- (7) Il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe essere reso più efficiente applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che permettano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
- (8) I requisiti per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto dal punto di vista degli utenti finali, né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l'ambiente. In particolare, i benefici derivanti da una riduzione del consumo di elettricità nella fase di utilizzo dovrebbero compensare ampiamente gli eventuali impatti ambientali nella fase di produzione.
- (9) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario delle fasi previste dovrebbe essere fissato in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle apparecchiature già presenti sul mercato, tenendo conto nel contempo dell'impatto sui costi per gli utenti finali e per i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento vengano raggiunti nei tempi previsti.
- (10) Occorre che le misurazioni dei pertinenti parametri del prodotto siano effettuate utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento

⁽¹⁾ GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

